

Protocollo Nociglia

Da: dott. Francesco Ivan Ciccimarra [francescoivan.ciccimarra@pec.commercialisti.it]
Inviato: giovedì 3 settembre 2015 18.56
A: 'Protocollo Nociglia'
Oggetto: Relazione dell'Organo di revisione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015




doc0108762015090
3185632.pdf

Si allega quanto in oggetto, con preghiera di allegarla alla delibera di approvazione del bilancio da inviare alla Prefettura.
Cordiali saluti

COMUNE DI NOCIGLIA
Prot. 20150003968 Data 04-09-2015

7 8 8 2 4 0 3 5 4 8 7
Tipo A Uff. carico RAGIONERIA





COMUNE NOCIGLIA

Provincia di Lecce

COD. FISC. 83000830758 P. IVA 01795450756 COD. ISTAT 73020 TEL. 0836.936008 E-MAIL: protocollo.comune.nociglia@pec.rupar-puglia.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Relazione dell'Organo di revisione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14

Ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto".

In ottemperanza a tale adempimento, l'Organo di revisione certifica che:

1. L'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
2. L'Ente ha rispettato l'obbligo del contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater della Legge n. 296/06 come inserito dall'art. 3, comma 5-bis, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
3. nella programmazione del fabbisogno del personale l'Ente non ha previsto alcuna assunzione a tempo indeterminato nel periodo considerato poiché la legge di stabilità del 2015 ha imposto il blocco delle assunzioni subordinandole alla collocazione del personale in esubero delle province.
Pertanto l'Ente ha rispettato la percentuale del *turn over* per eventuali assunzioni a tempo indeterminato (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), pari:
 - al 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente nel 2014 e 2015;
 - all'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente nel 2016 e 2017;
 - al 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a decorrere dal 2018tenendo presente che:
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
 - i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);
4. è stata calcolata l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente che risulta superiore al 25% e, pertanto, non è possibile applicare le percentuali di "favore" per il turn

over, fermo restando quanto esposto al precedente punto; infatti, nel caso in cui tale percentuale sia pari o inferiore al 25%, l'Ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti:

- dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- del 100% di tale spesa a decorrere dall'anno 2015;

tenendo presente che i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);

5. l'Ente ha previsto l'assunzione di personale con forme flessibili, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

tenendo presente che tali limiti non si applicano:

a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);

b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis).

In conseguenza dei nuovi vincoli imposti alle assunzioni a tempo indeterminato dalla Legge n. 190/14 (Legge di stabilità 2015) l'Organo di revisione certifica, per gli anni 2015 e 2016, che ogni assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, in base al quale gli Enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:

1) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;

2) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle province e delle Città metropolitane.

A tal fine l'Organo di revisione evidenzia che:

- per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli Enti Locali possono destinare anche la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015;

- le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06.

Da ultimo l'Organo di revisione raccomanda all'Ente di valutare, ai fini delle assunzioni, gli effetti delle novità normative introdotte dal D.L. 78/2015, attualmente in fase di conversione.

Nociglia, 03.09.2015

L'organo di Revisione
Dot. Francesco Ivan CICCIMARRA

